



LEGGE 13 APRILE 1988, n. 117 (GU n. 088 del 15/04/1988)
RISARCIMENTO DEI DANNI CAGIONATI NELL'ESERCIZIO DELLE
FUNZIONI GIUDIZIARIE E RESPONSABILITÀ CIVILE DEI
MAGISTRATI.

URN: *urn:nir:stato:legge:1988-04-13;117*

Preambolo

LA CAMERA DEI DEPUTATI ED IL SENATO DELLA REPUBBLICA HANNO APPROVATO;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
LA SEGUENTE LEGGE:

ART. 1. AMBITO DI APPLICAZIONE

1 . LE DISPOSIZIONI DELLA PRESENTE LEGGE SI APPLICANO A TUTTI GLI APPARTENENTI ALLE MAGISTRATURE ORDINARIA, AMMINISTRATIVA, CONTABILE, MILITARE E SPECIALI, CHE ESERCITANO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA, INDIPENDENTEMENTE DALLA NATURA DELLE FUNZIONI, NONCHÉ AGLI ESTRANEI CHE PARTECIPANO ALL'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE GIUDIZIARIA.

2 . LE DISPOSIZIONI DI CUI AL COMMA PRIMO SI APPLICANO ANCHE AI MAGISTRATI CHE ESERCITANO LE PROPRIE FUNZIONI IN ORGANI COLLEGIALI.

3 . NELLE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO IL TERMINE "MAGISTRATO" COMPRENDE TUTTI I SOGGETTI INDICATI NEI COMMI PRIMO E SECONDO.

ART. 2. RESPONSABILITÀ PER DOLO O COLPA GRAVE

1 . CHI HA SUBITO UN DANNO INGIUSTO PER EFFETTO DI UN COMPORTAMENTO, DI UN ATTO O DI UN PROVVEDIMENTO GIUDIZIARIO POSTO IN ESSERE DAL MAGISTRATO CON DOLO O COLPA GRAVE NELL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI OVVERO PER DINIEGO DI GIUSTIZIA PUÒ AGIRE CONTRO LO STATO PER OTTENERE IL RISARCIMENTO DEI DANNI PATRIMONIALI E ANCHE DI QUELLI NON PATRIMONIALI CHE DERIVINO DA PRIVAZIONE DELLA LIBERTÀ

PERSONALE.

2 . NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI GIUDIZIARIE NON PUÒ DAR LUOGO A RESPONSABILITÀ L'ATTIVITÀ DI INTERPRETAZIONE DI NORME DI DIRITTO NÉ QUELLA DI VALUTAZIONE DEL FATTO E DELLE PROVE.

3 . COSTITUISCONO COLPA GRAVE:

a) LA GRAVE VIOLAZIONE DI LEGGE DETERMINATA DA NEGLIGENZA INESCUSABILE;

b) L'AFFERMAZIONE, DETERMINATA DA NEGLIGENZA INESCUSABILE, DI UN FATTO LA CUI ESISTENZA È INCONTRASTABILMENTE ESCLUSA DAGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO;

c) LA NEGAZIONE, DETERMINATA DA NEGLIGENZA INESCUSABILE, DI UN FATTO LA CUI ESISTENZA RISULTA INCONTRASTABILMENTE DAGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO;

d) L'EMISSIONE DI PROVVEDIMENTO CONCERNENTE LA LIBERTÀ DELLA PERSONA FUORI DEI CASI CONSENTITI DALLA LEGGE OPPURE SENZA MOTIVAZIONE.

ART. 3. DINIEGO DI GIUSTIZIA

1 . COSTITUISCE DINIEGO DI GIUSTIZIA IL RIFIUTO, L'OMISSIONE O IL RITARDO DEL MAGISTRATO NEL COMPIMENTO DI ATTI DEL SUO UFFICIO QUANDO, TRASCORSO IL TERMINE DI LEGGE PER IL COMPIMENTO DELL'ATTO, LA PARTE HA PRESENTATO ISTANZA PER OTTENERE IL PROVVEDIMENTO E SONO DECORSI INUTILMENTE, SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO, TRENTA GIORNI DALLA DATA DI DEPOSITO IN CANCELLERIA. SE IL TERMINE NON È PREVISTO, DEBBONO IN OGNI CASO DECORRERE INUTILMENTE TRENTA GIORNI DALLA DATA DEL DEPOSITO IN CANCELLERIA DELL'ISTANZA VOLTA AD OTTENERE IL PROVVEDIMENTO.

2 . IL TERMINE DI TRENTA GIORNI PUÒ ESSERE PROROGATO, PRIMA DELLA SUA SCADENZA, DAL DIRIGENTE DELL'UFFICIO CON DECRETO MOTIVATO NON OLTRE I TRE MESI DALLA DATA DI DEPOSITO DELL'ISTANZA. PER LA REDAZIONE DI SENTENZE DI PARTICOLARE COMPLESSITÀ, IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO, CON ULTERIORE DECRETO MOTIVATO ADOTTATO PRIMA DELLA SCADENZA, PUÒ AUMENTARE FINO AD ALTRI TRE MESI IL TERMINE DI CUI SOPRA.

3 . QUANDO L'OMISSIONE O IL RITARDO SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO

CONCERNONO LA LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO, IL TERMINE DI CUI AL COMMA PRIMO È RIDOTTO A CINQUE GIORNI, IMPROPRIOGABILI, A DECORRERE DAL DEPOSITO DELL'ISTANZA O COINCIDE CON IL GIORNO IN CUI SI È VERIFICATA UNA SITUAZIONE O È DECORSO UN TERMINE CHE RENDANO INCOMPATIBILE LA PERMANENZA DELLA MISURA RESTRITTIVA DELLA LIBERTÀ PERSONALE.

ART. 4. COMPETENZA E TERMINI

1. L'AZIONE DI RISARCIMENTO DEL DANNO CONTRO LO STATO DEVE ESSERE ESERCITATA NEI CONFRONTI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. COMPETENTE È IL TRIBUNALE DEL LUOGO OVE HA SEDE LA CORTE D'APPELLO DEL DISTRETTO PIÙ VICINO A QUELLO IN CUI È COMPRESO L'UFFICIO GIUDIZIARIO AL QUALE APPARTENEVA IL MAGISTRATO AL MOMENTO DEL FATTO, SALVO CHE IL MAGISTRATO SIA VENUTO AD ESERCITARE LE FUNZIONI IN UNO DEGLI UFFICI DI TALE DISTRETTO. IN TAL CASO È COMPETENTE IL TRIBUNALE DEL LUOGO OVE HA SEDE LA CORTE D'APPELLO DELL'ALTRO DISTRETTO PIÙ VICINO, DIVERSO DA QUELLO IN CUI IL MAGISTRATO ESERCITAVA LE SUE FUNZIONI AL MOMENTO DEL FATTO. PER DETERMINARE IL DISTRETTO DELLA CORTE D'APPELLO PIÙ VICINO SI APPLICA IL DISPOSTO DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE 22 DICEMBRE 1980, N. 879 .

2. L'AZIONE DI RISARCIMENTO DEL DANNO CONTRO LO STATO PUÒ ESSERE ESERCITATA SOLTANTO QUANDO SIANO STATI ESPERITI I MEZZI ORDINARI DI IMPUGNAZIONE O GLI ALTRI RIMEDI PREVISTI AVVERSO I PROVVEDIMENTI CAUTELARI E SOMMARI, E COMUNQUE QUANDO NON SIANO PIÙ POSSIBILI LA MODIFICA O LA REVOCA DEL PROVVEDIMENTO OVVERO, SE TALI RIMEDI NON SONO PREVISTI, QUANDO SIA ESAURITO IL GRADO DEL PROCEDIMENTO NELL'AMBITO DEL QUALE SI È VERIFICATO IL FATTO CHE HA CAGIONATO IL DANNO. LA DOMANDA DEVE ESSERE PROPOSTA A PENA DI DECADENZA ENTRO DUE ANNI CHE DECORRONO DAL MOMENTO IN CUI L'AZIONE È ESPERIBILE.

3. L'AZIONE PUÒ ESSERE ESERCITATA DECORSI TRE ANNI DALLA DATA DEL FATTO CHE HA CAGIONATO IL DANNO SE IN TAL TERMINE NON SI È CONCLUSO IL GRADO DEL PROCEDIMENTO NELL'AMBITO DEL QUALE IL FATTO STESSO SI È VERIFICATO.

4. NEI CASI PREVISTI DALL'ARTICOLO 3 L'AZIONE DEVE ESSERE PROMOSSA ENTRO DUE ANNI DALLA SCADENZA DEL TERMINE ENTRO IL QUALE IL MAGISTRATO AVREBBE DOVUTO PROVVEDERE SULL'ISTANZA.

5. IN NESSUN CASO IL TERMINE DECORRE NEI CONFRONTI DELLA PARTE CHE, A CAUSA DEL SEGRETO ISTRUTTORIO, NON ABBAIA AVUTO

CONOSCENZA DEL FATTO.

ART. 5. AMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA

- 1 . IL TRIBUNALE, SENTITE LE PARTI, DELIBERA IN CAMERA DI CONSIGLIO SULL'AMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA DI CUI ALL'ARTICOLO 2 .**

- 2 . A TALE FINE IL GIUDICE ISTRUTTORE, ALLA PRIMA UDIENZA, RIMETTE LE PARTI DINANZI AL COLLEGIO CHE È TENUTO A PROVVEDERE ENTRO QUARANTA GIORNI DAL PROVVEDIMENTO DI RIMESSIONE DEL GIUDICE ISTRUTTORE.**

- 3 . LA DOMANDA È INAMMISSIBILE QUANDO NON SONO RISPETTATI I TERMINI O I PRESUPPOSTI DI CUI AGLI ARTICOLI 2, 3 E 4 OVVERO QUANDO È MANIFESTAMENTE INFONDATA.**

- 4 . L'INAMMISSIBILITÀ È DICHIARATA CON DECRETO MOTIVATO, IMPUGNABILE CON I MODI E LE FORME DI CUI ALL'ARTICOLO 739 DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE , INNANZI ALLA CORTE D'APPELLO CHE PRONUNCIA ANCH'ESSA IN CAMERA DI CONSIGLIO CON DECRETO MOTIVATO ENTRO QUARANTA GIORNI DALLA PROPOSIZIONE DEL RECLAMO. CONTRO IL DECRETO DI INAMMISSIBILITÀ DELLA CORTE D'APPELLO PUÒ ESSERE PROPOSTO RICORSO PER CASSAZIONE, CHE DEVE ESSERE NOTIFICATO ALL'ALTRA PARTE ENTRO TRENTA GIORNI DALLA NOTIFICAZIONE DEL DECRETO DA EFFETTUARSI SENZA INDUGIO A CURA DELLA CANCELLERIA E COMUNQUE NON OLTRE DIECI GIORNI. IL RICORSO È DEPOSITATO NELLA CANCELLERIA DELLA STESSA CORTE D'APPELLO NEI SUCCESSIVI DIECI GIORNI E L'ALTRA PARTE DEVE COSTITUIRSI NEI DIECI GIORNI SUCCESSIVI DEPOSITANDO MEMORIA E FASCICOLO PRESSO LA CANCELLERIA. LA CORTE, DOPO LA COSTITUZIONE DELLE PARTI O DOPO LA SCADENZA DEI TERMINI PER IL DEPOSITO, TRASMETTE GLI ATTI SENZA INDUGIO E COMUNQUE NON OLTRE DIECI GIORNI ALLA CORTE DI CASSAZIONE CHE DECIDE ENTRO SESSANTA GIORNI DAL RICEVIMENTO DEGLI ATTI STESSI. LA CORTE DI CASSAZIONE, OVE ANNULLI IL PROVVEDIMENTO DI INAMMISSIBILITÀ DELLA CORTE D'APPELLO, DICHIARA AMMISSIBILE LA DOMANDA. SCADUTO IL QUARANTESIMO GIORNO LA PARTE PUÒ PRESENTARE, RISPETTIVAMENTE AL TRIBUNALE O ALLA CORTE D'APPELLO O, SCADUTO IL SESSANTESIMO GIORNO, ALLA CORTE DI CASSAZIONE, SECONDO LE RISPETTIVE COMPETENZE, L'ISTANZA DI CUI ALL'ARTICOLO 3.**

- 5 . IL TRIBUNALE CHE DICHIARA AMMISSIBILE LA DOMANDA DISPONE LA PROSECUZIONE DEL PROCESSO. LA CORTE D'APPELLO O LA CORTE DI**

CASSAZIONE CHE IN SEDE, DI IMPUGNAZIONE DICHIARANO AMMISSIBILE LA DOMANDA RIMETTONO PER LA PROSECUZIONE DEL PROCESSO GLI ATTI AD ALTRA SEZIONE DEL TRIBUNALE E, OVE QUESTA NON SIA COSTITUITA, AL TRIBUNALE CHE DECIDE IN COMPOSIZIONE INTIERAMENTE DIVERSA. NELL'EVENTUALE GIUDIZIO DI APPELLO NON POSSONO FAR PARTE DELLA CORTE I MAGISTRATI CHE ABBIANO FATTO PARTE DEL COLLEGIO CHE HA PRONUNZIATO L'INAMMISSIBILITÀ. SE LA DOMANDA È DICHIARATA AMMISSIBILE, IL TRIBUNALE ORDINA LA TRASMISSIONE DI COPIA DEGLI ATTI AI TITOLARI DELL'AZIONE DISCIPLINARE; PER GLI ESTRANEI CHE PARTECIPANO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI GIUDIZIARIE LA COPIA DEGLI ATTI È TRASMESSA AGLI ORGANI AI QUALI COMPETE L'EVENTUALE SOSPENSIONE O REVOCA DELLA LORO NOMINA.

ART. 6. INTERVENTO DEL MAGISTRATO NEL GIUDIZIO

1 . IL MAGISTRATO IL CUI COMPORTAMENTO, ATTO O PROVVEDIMENTO RILEVA IN GIUDIZIO NON PUÒ ESSERE CHIAMATO IN CAUSA MA PUÒ INTERVENIRE IN OGNI FASE E GRADO DEL PROCEDIMENTO, AI SENSI DI QUANTO DISPOSTO DAL SECONDO COMMA DELL' ARTICOLO 105 DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE . AL FINE DI CONSENTIRE L'EVENTUALE INTERVENTO DEL MAGISTRATO, IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DEVE DARGLI COMUNICAZIONE DEL PROCEDIMENTO ALMENO QUINDICI GIORNI PRIMA DELLA DATA FISSATA PER LA PRIMA UDIENZA.

2 . LA DECISIONE PRONUNCIATA NEL GIUDIZIO PROMOSSO CONTRO LO STATO NON FA STATO NEL GIUDIZIO DI RIVALSA SE IL MAGISTRATO NON È INTERVENUTO VOLONTARIAMENTE IN GIUDIZIO. NON FA STATO NEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE.

3 . IL MAGISTRATO CUI VIENE ADDEBITATO IL PROVVEDIMENTO NON PUÒ ESSERE ASSUNTO COME TESTE NÉ NEL GIUDIZIO DI AMMISSIBILITÀ, NÉ NEL GIUDIZIO CONTRO LO STATO.

ART. 7. AZIONE DI RIVALSA

1 . LO STATO, ENTRO UN ANNO DAL RISARCIMENTO AVVENUTO SULLA BASE DI TITOLO GIUDIZIALE O DI TITOLO STRAGIUDIZIALE STIPULATO DOPO LA DICHIARAZIONE DI AMMISSIBILITÀ DI CUI ALL' ARTICOLO 5 , ESERCITA L'AZIONE DI RIVALSA NEI CONFRONTI DEL MAGISTRATO.

2 . IN NESSUN CASO LA TRANSAZIONE È OPPONIBILE AL MAGISTRATO NEL GIUDIZIO DI RIVALSA E NEL GIUDIZIO DISCIPLINARE.

3 . I GIUDICI CONCILIATORI E I GIUDICI POPOLARI RISPONDONO

SOLTANTO IN CASO DI DOLO. I CITTADINI ESTRANEI ALLA MAGISTRATURA CHE CONCORRANO A FORMARE O FORMANO ORGANI GIUDIZIARI COLLEGIALI RISPONDONO IN CASO DI DOLO E NEI CASI DI COLPA GRAVE DI CUI ALL' ARTICOLO 2 , COMMA TERZO, LETTERE B) E C).

ART. 8. COMPETENZA PER L'AZIONE DI RIVALSA E MISURA DELLA RIVALSA

1 . L'AZIONE DI RIVALSA DEVE ESSERE PROMOSSA DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI.

2 . L'AZIONE DI RIVALSA DEVE ESSERE PROPOSTA DINANZI AL TRIBUNALE DEL LUOGO OVE HA SEDE LA CORTE D'APPELLO DEL DISTRETTO PIÙ VICINO A QUELLO IN CUI È COMPRESO L'UFFICIO GIUDIZIARIO AL QUALE APPARTENEVA, AL MOMENTO DEL FATTO, IL MAGISTRATO CHE HA POSTO IN ESSERE IL PROVVEDIMENTO, SALVO CHE IL MAGISTRATO SIA VENUTO AD ESERCITARE LE FUNZIONI IN UNO DEGLI UFFICI DI TALE DISTRETTO. IN TAL CASO È COMPETENTE IL TRIBUNALE DEL LUOGO OVE HA SEDE LA CORTE D'APPELLO DI ALTRO DISTRETTO PIÙ VICINO.

3 . LA MISURA DELLA RIVALSA NON PUÒ SUPERARE UNA SOMMA PARI AL TERZO DI UNA ANNUALITÀ DELLO STIPENDIO, AL NETTO DELLE TRATTENUTE FISCALI, PERCEPITO DAL MAGISTRATO AL TEMPO IN CUI L'AZIONE DI RISARCIMENTO È PROPOSTA, ANCHE SE DAL FATTO È DERIVATO DANNO A PIÙ PERSONE E QUESTE HANNO AGITO CON DISTINTE AZIONI DI RESPONSABILITÀ. TALE LIMITE NON SI APPLICA AL FATTO COMMESO CON DOLO. L'ESECUZIONE DELLA RIVALSA, QUANDO VIENE EFFETTUATA MEDIANTE TRATTENUTA SULLO STIPENDIO, NON PUÒ COMPORTARE COMPLESSIVAMENTE IL PAGAMENTO PER RATE MENSILI IN MISURA SUPERIORE AL QUINTO DELLO STIPENDIO NETTO.

4 . LE DISPOSIZIONI DEL COMMA TERZO SI APPLICANO ANCHE AGLI ESTRANEI CHE PARTECIPANO ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI GIUDIZIARIE. PER ESSI LA MISURA DELLA RIVALSA È CALCOLATA IN RAPPORTO ALLO STIPENDIO INIZIALE ANNUO, AL NETTO DELLE TRATTENUTE FISCALI, CHE COMPETE AL MAGISTRATO DI TRIBUNALE; SE L'ESTRANEO CHE PARTECIPA ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI GIUDIZIARIE PERCEPISCE UNO STIPENDIO ANNUO NETTO O REDDITO DI LAVORO AUTONOMO NETTO INFERIORE ALLO STIPENDIO INIZIALE DEL MAGISTRATO DI TRIBUNALE, LA MISURA DELLA RIVALSA È CALCOLATA IN RAPPORTO A TALE STIPENDIO O REDDITO AL TEMPO IN CUI L'AZIONE DI RISARCIMENTO È PROPOSTA.

ART. 9. AZIONE DISCIPLINARE

1 . IL PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE PER I MAGISTRATI ORDINARI O IL TITOLARE DELL'AZIONE DISCIPLINARE NEGLI ALTRI CASI DEVONO ESERCITARE L'AZIONE DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEL MAGISTRATO PER I FATTI CHE HANNO DATO CAUSA ALL'AZIONE DI RISARCIMENTO, SALVO CHE NON SIA STATA GIÀ PROPOSTA, ENTRO DUE MESI DALLA COMUNICAZIONE DI CUI AL COMMA QUINTO DELL' ARTICOLO 5 . RESTA FERMA LA FACOLTÀ DEL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA DI CUI AL SECONDO COMMA DELL' ARTICOLO 107 DELLA COSTITUZIONE .

2 . GLI ATTI DEL GIUDIZIO DISCIPLINARE POSSONO ESSERE ACQUISITI, SU ISTANZA DI PARTE O D'UFFICIO, NEL GIUDIZIO DI RIVALSA.

3 . LA DISPOSIZIONE DI CUI ALL' ARTICOLO 2 , CHE CIRCOSCRIVE LA RILEVANZA DELLA COLPA AI CASI DI COLPA GRAVE IVI PREVISTI, NON SI APPLICA NEL GIUDIZIO DISCIPLINARE.

ART. 10. CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA CORTE DEI CONTI

1 . FINO ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE DI RIFORMA DELLA CORTE DEI CONTI, LA COMPETENZA PER I GIUDIZI DISCIPLINARI E PER I PROVVEDIMENTI ATTINENTI E CONSEGUENTI CHE RIGUARDANO LE FUNZIONI DEI MAGISTRATI DELLA CORTE DEI CONTI È AFFIDATA AL CONSIGLIO DI PRESIDENZA.

2 . IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA È COMPOSTO:

a) DAL PRESIDENTE DELLA CORTE DEI CONTI, CHE LO PRESIEDE;

b) DAL PROCURATORE GENERALE DELLA CORTE DEI CONTI;

c) DAL PRESIDENTE DI SEZIONE PIÙ ANZIANO;

d) DA QUATTRO CITTADINI SCELTI DI INTESA TRA I PRESIDENTI DELLE DUE CAMERE TRA I PROFESSORI UNIVERSITARI ORDINARI DI MATERIE GIURIDICHE O GLI AVVOCATI CON QUINDICI ANNI DI ESERCIZIO PROFESSIONALE;

e) DA DIECI MAGISTRATI RIPARTITI TRA LE QUALIFICHE DI PRESIDENTE DI SEZIONE, CONSIGLIERE O VICE PROCURATORE, PRIMO REFERENDARIO E REFERENDARIO IN PROPORZIONE ALLA RISPETTIVA EFFETTIVA CONSISTENZA

NUMERICA QUALE RISULTA DAL RUOLO ALLA DATA DELL'1 GENNAIO DELL'ANNO DI COSTITUZIONE DELL'ORGANO.

3. ALLE ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA PARTECIPA IL SEGRETARIO GENERALE SENZA DIRITTO DI VOTO.

4. IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA HA IL COMPITO DI DECIDERE IN ORDINE ALLE QUESTIONI DISCIPLINARI. ALLE ADUNANZE CHE HANNO TALE OGGETTO NON PARTECIPA IL SEGRETARIO GENERALE ED IL PROCURATORE GENERALE È CHIAMATO A SVOLGERVI, ANCHE PER MEZZO DEI SUOI SOSTITUTI, ESCLUSIVAMENTE LE FUNZIONI INERENTI ALLA PROMOZIONE DELL'AZIONE DISCIPLINARE E LE RELATIVE RICHIESTE.

5. I CITTADINI DI CUI ALLA LETTERA D) DEL COMMA SECONDO NON POSSONO ESERCITARE ALCUNA ATTIVITÀ SUSCETTIBILE DI INTERFERIRE CON LE FUNZIONI DELLA CORTE DEI CONTI.

6. ALLA ELEZIONE DEI COMPONENTI DI CUI ALLA LETTERA E) DEL COMMA SECONDO PARTECIPANO, IN UNICA TORNATA, TUTTI I MAGISTRATI CON VOTO PERSONALE E SEGRETO.

7. CIASCUN ELETTORE HA FACOLTÀ DI ESPRIMERE SOLTANTO UNA PREFERENZA. SONO NULLI I VOTI ESPRESSI OLTRE TALE NUMERO.

8. PER L'ELEZIONE È ISTITUITO PRESSO LA CORTE DEI CONTI L'UFFICIO ELETTORALE NOMINATO DAL PRESIDENTE DELLA CORTE DEI CONTI E COMPOSTO DA UN PRESIDENTE DI SEZIONE, CHE LO PRESIEDE, E DA DUE CONSIGLIERI PIÙ ANZIANI DI QUALIFICA IN SERVIZIO PRESSO LA CORTE DEI CONTI.

9. IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE È PROMOSSO DAL PROCURATORE GENERALE DELLA CORTE DEI CONTI. NELLA MATERIA SI APPLICANO GLI ARTICOLI 32, 33 COMMI SECONDO E TERZO, E 34 DELLA LEGGE 27 APRILE 1982, N. 186.

10. FINO ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE DI RIFORMA DELLA CORTE DEI CONTI SI APPLICANO IN QUANTO COMPATIBILI LE NORME DI CUI AGLI ARTICOLI 7, PRIMO, QUARTO, QUINTO E SETTIMO COMMA, 8, 9, QUARTO E QUINTO COMMA, 10, 11, 12, 13, PRIMO COMMA, NUMERI 1), 2), 3), E SECONDO COMMA, NUMERI 1), 2), 3), 4), 8), 9), DELLA LEGGE 27 APRILE 1982, N. 186.

ART. 11. DISPOSIZIONI CONCERNENTI I REFERENDARI E PRIMI REFERENDARI DELLA CORTE DEI CONTI

1 . È ABOLITO IL RAPPORTO INFORMATIVO DI CUI AGLI ARTICOLI 29 DEL REGIO DECRETO 12 OTTOBRE 1933, N. 1364 , E 4 DELLA LEGGE 13 OTTOBRE 1969, N. 691.

2 . SI APPLICANO AI REFERENDARI E PRIMI REFERENDARI DELLA CORTE DEI CONTI GLI ARTICOLI 17, 18, 50, SETTIMO COMMA, E 51, PRIMO COMMA, DELLA LEGGE 27 APRILE 1982, N. 186, CON DECORRENZA DALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA PRESENTE LEGGE.

3 . AL RELATIVO ONERE SI PROVVEDE MEDIANTE L'INDISPONIBILITÀ PER TRE ANNI DI CINQUE POSTI DI QUELLI CUMULATIVAMENTE PREVISTI PER LE QUALIFICHE DI CONSIGLIERE, VICE PROCURATORE GENERALE, PRIMO REFERENDARIO E REFERENDARIO DALLA TABELLA B ANNESSA ALLA LEGGE 20 DICEMBRE 1961, N. 1345, INTEGRATA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL DECRETO-LEGGE 22 DICEMBRE 1981, N. 786, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 26 FEBBRAIO 1982, N. 51, E DELL'ARTICOLO 7 DELLA LEGGE 8 OTTOBRE 1984, N. 658.

ART. 12. STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEI COMPONENTI NON MAGISTRATI DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA CORTE DEI CONTI

1 . PER LO STATO GIURIDICO DEI COMPONENTI NON MAGISTRATI DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA CORTE DEI CONTI SI OSSERVANO IN QUANTO APPLICABILI LE DISPOSIZIONI DI CUI ALLA LEGGE 24 MARZO 1958, N. 195 , E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI. IL TRATTAMENTO ECONOMICO DI TALI COMPONENTI È STABILITO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, AVUTO RIGUARDO ALLE INCOMPATIBILITÀ, AI CARICHI DI LAVORO ED ALL'INDENNITÀ DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA ELETTI DAL PARLAMENTO.

ART. 13. RESPONSABILITÀ CIVILE PER FATTI COSTITUENTI REATO

1 . CHI HA SUBITO UN DANNO IN CONSEGUENZA DI UN FATTO COSTITUENTE REATO COMMESSO DAL MAGISTRATO NELL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI HA DIRITTO AL RISARCIMENTO NEI CONFRONTI DEL MAGISTRATO E DELLO STATO. IN TAL CASO L'AZIONE CIVILE PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO ED IL SUO ESERCIZIO ANCHE NEI CONFRONTI DELLO STATO COME RESPONSABILE CIVILE SONO REGOLATI DALLE NORME ORDINARIE.

2 . ALL'AZIONE DI REGRESSO DELLO STATO CHE SIA TENUTO AL RISARCIMENTO NEI CONFRONTI DEL DANNEGGIATO SI PROCEDE

ALTRESÌ SECONDO LE NORME ORDINARIE RELATIVE ALLA RESPONSABILITÀ DEI PUBBLICI DIPENDENTI.

ART. 14. RIPARAZIONE PER ERRORI GIUDIZIARI

1 . LE DISPOSIZIONI DELLA PRESENTE LEGGE NON PREGIUDICANO IL DIRITTO ALLA RIPARAZIONE A FAVORE DELLE VITTIME DI ERRORI GIUDIZIARI E DI INGIUSTA DETENZIONE.

ART. 15. PATROCINIO GRATUITO PER I MENO ABBIENTI

1 . CHI HA UN REDDITO IMPONIBILE RISULTANTE DALL'ULTIMA DICHIARAZIONE DEI REDDITI PRESENTATA INFERIORE A LIRE DIECI MILIONI, OVVERO NON È TENUTO ALLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI, HA DIRITTO ALLA GRATUITÀ DEL GIUDIZIO E AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO PER L'ESERCIZIO DELL'AZIONE CIVILE À SENSI DELLA PRESENTE LEGGE.

2 . SI OSSERVANO, IN QUANTO APPLICABILI, LE DISPOSIZIONI PREVISTE DAGLI ARTICOLI 10 E SEGUENTI DELLA LEGGE 11 AGOSTO 1973, N. 533.

3 . IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, CON PROPRIO DECRETO, AGGIORNA ENTRO IL 30 APRILE DI CIASCUN ANNO L'IMPORTO DI CUI AL COMMA PRIMO SULLA BASE DELL'INDICE DI SVALUTAZIONE MONETARIA RILEVATO DALL'ISTAT PER L'ANNO PRECEDENTE.

ART. 16. RESPONSABILITÀ DEI COMPONENTI GLI ORGANI GIUDIZIARI COLLEGIALI

1 . ALL' ARTICOLO 148 DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE DOPO IL COMMA TERZO È AGGIUNTO IL SEGUENTE:

"DEI PROVVEDIMENTI COLLEGIALI È COMPILATO SOMMARIO PROCESSO VERBALE IL QUALE DEVE CONTENERE LA MENZIONE DELLA UNANIMITÀ DELLA DECISIONE O DEL DISSENSO, SUCCINTAMENTE MOTIVATO, CHE QUALCUNO DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO, DA INDICARSI NOMINATIVAMENTE, ABBIÀ EVENTUALMENTE ESPRESSO SU CIASCUNA DELLE QUESTIONI DECISE. IL VERBALE, REDATTO DAL MENO ANZIANO DEI COMPONENTI TOGATI DEL COLLEGIO E SOTTOSCRITTO DA TUTTI I COMPONENTI DEL COLLEGIO STESSO, È CONSERVATO A CURA DEL PRESIDENTE IN PLICO SIGILLATO PRESSO LA CANCELLERIA DELL'UFFICIO".

2 . ALL' ARTICOLO 131 DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE È AGGIUNTO, IN FINE, IL SEGUENTE COMMA:

"DEI PROVVEDIMENTI COLLEGIALI È COMPILATO SOMMARIO PROCESSO

VERBALE, IL QUALE DEVE CONTENERE LA MENZIONE DELL'UNANIMITÀ DELLA DECISIONE O DEL DISSENSO, SUCCINTAMENTE MOTIVATO, CHE QUALCUNO DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO, DA INDICARSI NOMINATIVAMENTE, ABBAIA EVENTUALMENTE ESPRESSO SU CIASCUNA DELLE QUESTIONI DECISE. IL VERBALE, REDATTO DAL MENO ANZIANO DEI COMPONENTI TOGATI DEL COLLEGIO E SOTTOSCRITTO DA TUTTI I COMPONENTI DEL COLLEGIO STESSO, È CONSERVATO A CURA DEL PRESIDENTE IN PLICO SIGILLATO PRESSO LA CANCELLERIA DELL'UFFICIO".

3. LE DISPOSIZIONI DI CUI AL COMMA PRIMO SI APPLICANO ANCHE AI PROVVEDIMENTI DI ALTRI GIUDICI COLLEGIALI AVENTI GIURISDIZIONE IN MATERIA PENALE E DI PREVENZIONE; LE DISPOSIZIONI DI CUI AL COMMA SECONDO SI APPLICANO ANCHE AI PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI COLLEGIALI AVENTI GIURISDIZIONE IN OGNI ALTRA MATERIA. IL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI È REDATTO DAL MENO ANZIANO DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO O, PER I COLLEGI A COMPOSIZIONE MISTA, DAL MENO ANZIANO DEI COMPONENTI TOGATI, ED È SOTTOSCRITTO DA TUTTI I COMPONENTI DEL COLLEGIO STESSO.

4. NEI CASI PREVISTI DALL' ARTICOLO 3 , IL MAGISTRATO COMPONENTE L'ORGANO GIUDIZIARIO COLLEGIALE RISPONDE, ALTRESÌ, IN SEDE DI RIVALSA, QUANDO IL DANNO INGIUSTO, CHE HA DATO LUOGO AL RISARCIMENTO, È DERIVATO DALL'INOSSERVANZA DI OBBLIGHI DI SUA SPECIFICA COMPETENZA.

5. IL TRIBUNALE INNANZI AL QUALE È PROPOSTA L'AZIONE DI RIVALSA AI SENSI DELL' ARTICOLO 8 CHIEDE LA TRASMISSIONE DEL PLICO SIGILLATO CONTENENTE LA VERBALIZZAZIONE DELLA DECISIONE ALLA QUALE SI RIFERISCE LA DEDOTTA RESPONSABILITÀ E NE ORDINA L'ACQUISIZIONE AGLI ATTI DEL GIUDIZIO.

6. CON DECRETO DEL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA VENGONO DEFINITI I MODELLI DEI VERBALI DI CUI AI COMMI PRIMO, SECONDO E TERZO E DETERMINATE LE MODALITÀ DI CONSERVAZIONE DEI PLICHI SIGILLATI NONCHÉ DELLA LORO DISTRUZIONE QUANDO SONO DECORSI I TERMINI PREVISTI DALL' ARTICOLO 4 .

ART. 17. MODIFICA DELL'ARTICOLO 328 DEL CODICE PENALE

1. IL SECONDO COMMA DELL' ARTICOLO 328 DEL CODICE PENALE È SOSTITUITO DAL SEGUENTE:

"SE IL PUBBLICO UFFICIALE È UN MAGISTRATO, VI È OMISSIONE O RITARDO QUANDO SIANO DECORSI I TERMINI PREVISTI DALLA LEGGE PERCHÉ SI CONFIGURI DINIEGO DI GIUSTIZIA".

ART. 18. MISURE FINANZIARIE

1 . AGLI ONERI CONSEGUENTI ALL'ATTUAZIONE DELL' ARTICOLO 15 DELLA PRESENTE LEGGE, VALUTATI IN LIRE 2.000 MILIONI IN RAGIONE D'ANNO A DECORRERE DALL'ESERCIZIO 1988, SI FA FRONTE MEDIANTE CORRISPONDENTE RIDUZIONE DELLO STANZIAMENTO ISCRITTO, AI FINI DEL BILANCIO TRIENNALE 1988-1990, AL CAPITOLO 6856 DELLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DEL TESORO PER L'ANNO 1988, UTILIZZANDO PARZIALMENTE L'ACCANTONAMENTO "REVISIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI PATROCINIO GRATUITO".

2 . GLI ALTRI ONERI DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DELLA PRESENTE LEGGE SONO IMPUTATI AD APPOSITO CAPITOLO DA ISTITUIRE "PER MEMORIA" NELLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DEL TESORO ALLA CUI DOTAZIONE SI PROVVEDE, IN CONSIDERAZIONE DELLA NATURA DELLA SPESA, MEDIANTE PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE E D'ORDINE ISCRITTO NEL MEDESIMO STATO DI PREVISIONE.

3 . IL MINISTRO DEL TESORO È AUTORIZZATO AD APPORTARE, CON PROPRI DECRETI, LE OCCORRENTI VARIAZIONI DI BILANCIO.

ART. 19. ENTRATA IN VIGORE

1 . LA PRESENTE LEGGE ENTRA IN VIGORE IL GIORNO SUCCESSIVO A QUELLO DELLA SUA PUBBLICAZIONE NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA.

2 . LA PRESENTE LEGGE NON SI APPLICA AI FATTI ILLECITI POSTI IN ESSERE DAL MAGISTRATO, NEI CASI PREVISTI DAGLI ARTICOLI 2 E 3, ANTERIORMENTE ALLA SUA ENTRATA IN VIGORE.
LA PRESENTE LEGGE, MUNITA DEL SIGILLO DELLO STATO, SARÀ INSERITA NELLA RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI DELLA REPUBBLICA ITALIANA. È FATTO OBBLIGO A CHIUNQUE SPETTI DI OSSERVARLA E DI FARLA OSSERVARE COME LEGGE DELLO STATO.

Lavori Preparatori

LAVORI PREPARATORI CAMERA DEI DEPUTATI (ATTI NN. 1142, 1489, 1580, 1834, 1843, 1867, 1876, 1882, 1891, 1895, 1995): ATTO N. 1142: PRESENTATO DALL'ON. GARGANI ED ALTRI IL 22 LUGLIO 1987; ASSEGNATO ALLA II COMMISSIONE (GIUSTIZIA), IN SEDE REFERENTE, IL 28 SETTEMBRE 1987, CON PARERE DELLE COMMISSIONI I E V. ATTO N. 1489: PRESENTATO DALL'ON. ZANGHERI ED ALTRI IL 16 SETTEMBRE 1987; ASSEGNATO ALLA II COMMISSIONE (GIUSTIZIA), IN SEDE REFERENTE, IL 29 SETTEMBRE 1987, CON PARERE DELLE COMMISSIONI I E V. ATTO N. 1580: PRESENTATO DALL'ON. LA MALFA ED ALTRI L'1 OTTOBRE 1987; ASSEGNATO ALLA II COMMISSIONE (GIUSTIZIA), IN SEDE

REFERENTE, IL 7 OTTOBRE 1987, CON PARERE DELLE COMMISSIONI I E V. ATTO N. 1834: PRESENTATO DALL'ON. FACCHIANO ED ALTRI IL 5 NOVEMBRE 1987; ASSEGNATO ALLA II COMMISSIONE (GIUSTIZIA), IN SEDE REFERENTE, IL 13 NOVEMBRE 1987, CON PARERE DELLE COMMISSIONI I E V. ATTO N. 1843: PRESENTATO DALL'ON. RODOTÀ ED ALTRI IL 10 NOVEMBRE 1987; ASSEGNATO ALLA II COMMISSIONE (GIUSTIZIA), IN SEDE REFERENTE, IL 14 DICEMBRE 1987, CON PARERE DELLE COMMISSIONI I, II, V, VI, X, XI, (IV AI SENSI DELL'ART. 73 DEL REGOLAMENTO). ATTO N. 1867: PRESENTATO DALL'ON. GUIDETTI SERRA ED ALTRI L'11 NOVEMBRE 1987; ASSEGNATO ALLA II COMMISSIONE (GIUSTIZIA), IN SEDE REFERENTE, IL 26 NOVEMBRE 1987, CON PARERE DELLE COMMISSIONI I E V. ATTO N. 1876: PRESENTATO DALL'ON. BIONDI ED ALTRI IL 12 NOVEMBRE 1987; ASSEGNATO ALLA II COMMISSIONE (GIUSTIZIA), IN SEDE REFERENTE, IL 24 NOVEMBRE 1987, CON PARERE DELLE COMMISSIONI I, V E VI. ATTO N. 1882: PRESENTATO DALL'ON. ANDÒ ED ALTRI IL 13 NOVEMBRE 1987; ASSEGNATO ALLA II COMMISSIONE (GIUSTIZIA), IN SEDE REFERENTE, IL 30 NOVEMBRE 1987, CON PARERE DELLE COMMISSIONI I E V. ATTO N. 1891: PRESENTATO DALL'ON. MELLINI ED ALTRI IL 16 NOVEMBRE 1987; ASSEGNATO ALLA II COMMISSIONE (GIUSTIZIA), IN SEDE REFERENTE, IL 25 NOVEMBRE 1987, CON PARERE DELLE COMMISSIONI I E V. ATTO N. 1895: PRESENTATO DALL'ON. MACERATINI ED ALTRI IL 17 NOVEMBRE 1987; ASSEGNATO ALLA II COMMISSIONE (GIUSTIZIA), IN SEDE REFERENTE, IL 23 NOVEMBRE 1987, CON PARERE DELLE COMMISSIONI I E V. ATTO N. 1995: PRESENTATO DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA (VASSALLI) L'1 DICEMBRE 1987; ASSEGNATO ALLA II COMMISSIONE (GIUSTIZIA), IN SEDE REFERENTE, IL 3 DICEMBRE 1987, CON PARERE DELLE COMMISSIONI I E V. TUTTI I PREDETTI ATTI SONO STATI ESAMINATI DALLA II COMMISSIONE, IN SEDE REFERENTE, IL 7, 8, 13, 14, 15 E 21 OTTOBRE 1987 E IL 4, 9, 10, 15, 21 DICEMBRE 1987. ESAMINATI IN AULA IL 18, 19, 20 DICEMBRE 1987 E APPROVATI IL 21 DICEMBRE 1987 IN UN TESTO UNIFICATO (1142, 1489, 1580, 1834, 1843, 1867, 1876, 1882, 1891, 1895, 1995). SENATO DELLA REPUBBLICA (ATTO N. 748): ASSEGNATO ALLA SECONDA COMMISSIONE (GIUSTIZIA), IN SEDE REFERENTE, IL 28 DICEMBRE 1987, CON PARERE DELLE COMMISSIONI PRIMA, QUARTA E QUINTA. ESAMINATO DALLA SECONDA COMMISSIONE L'8, 14, 15, 20, 21, 22, 26, 27 E 29 GENNAIO 1988. RELAZIONE SCRITTA ANNUNCIATA IL 4 FEBBRAIO 1988 (ATTO N. 748/A), RELATORE SEN. GALLO. ESAMINATO IN AULA IL 4, 5, 9, 10, 11, 12 E 17 FEBBRAIO 1988 E APPROVATO CON MODIFICAZIONI IL 18 FEBBRAIO 1988 (ASSORBITI 434, 469, 483, 573, 628, 757, 758 E 766). CAMERA DEI DEPUTATI (TESTO UNIFICATO ATTI N. 1142, 1489, 1580, 1834, 1843, 1867, 1876, 1882, 1891, 1895, 1995-B): ASSEGNATO ALLA II COMMISSIONE (GIUSTIZIA), IN SEDE LEGISLATIVA, L'1 MARZO 1988, CON PARERE DELLE COMMISSIONI I E V. ESAMINATO DALLA II COMMISSIONE IL 2, 3, 9, E 10 MARZO 1988 E APPROVATO CON MODIFICAZIONI L'11 MARZO 1988. SENATO DELLA REPUBBLICA (ATTO N. 748-B): ASSEGNATO ALLA SECONDA COMMISSIONE (GIUSTIZIA) IN SEDE REDIGENTE, IL 5 APRILE 1988, CON PARERE DELLE COMMISSIONI PRIMA, QUARTA E QUINTA. ESAMINATO DALLA SECONDA COMMISSIONE IL 6 E 7 APRILE 1988. ESAMINATO IN AULA E APPROVATO CON MODIFICAZIONI IL 7 APRILE 1988 (STRALCIO ARTICOLI 11 E 13). CAMERA DEI DEPUTATI (TESTO UNIFICATO ATTI N. 1142, 1489, 1580, 1834, 1843, 1867, 1876, 1882, 1891, 1895, 1995-D): ASSEGNATO ALLA II COMMISSIONE (GIUSTIZIA), IN SEDE LEGISLATIVA, L'8 APRILE 1988. ESAMINATO DALLA II COMMISSIONE L'8, 11 APRILE 1988 E APPROVATO IL 12 APRILE 1988.

DATA A ROMA, ADDÌ 13 APRILE 1988

COSSIGA

GORIA, PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

VASSALLI, MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

VISTO, IL GUARDASIGILLI: VASSALLI